

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

**Decreto 5 marzo 2007
(GU 20 marzo 2007, n. 66)**

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio».

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea: 2002/C 320/05 del 20 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C320 del 20 dicembre 2002 e 2003/C 165/02 del 16 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C165 del 16 luglio 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio» EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2001/A1:2002, EN 54-12:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0231/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui

all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio le norme europee di riferimento sono:

EN 54-3:2001/A1:2002, recepita come UNI EN 54-3:2002 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio»;

EN 54-4:1997/A1:2002, recepita come UNI EN 54-4:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione»;

EN 54-5:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-5:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi»;

EN 54-7:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-7:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione»;

EN 54-12:2002, recepita come UNI EN 54-12:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso».

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I sistemi di attestazione della conformità dei sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio sono quelli riportati nella decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio....	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA delle norme armonizzate di cui all'allegato 1.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Dispositivi sonori di allarme incendio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio....	SI
Affidabilità del funzionamento....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Apparecchiatura di alimentazione

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio....	SI
Affidabilità del funzionamento....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio....	SI
Affidabilità del funzionamento....	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio....	SI
Affidabilità del funzionamento....	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità....	SI

Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni/sensibilità di attivazione nominali....	SI
Ritardo nella risposta....	SI
Affidabilità del funzionamento....	SI
Tolleranza alla tensione di alimentazione....	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione....	SI
Rilascio di sostanze pericolose....	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.